

RADIO CARCERE

DEI DIRITTI E DELLE PENE

quindicinale a cura di Riccardo Arena



Giustizia non è fatta

Come si snellisce un sistema senza passare per legislatori ad personam. Consigli al governo

Dopo tante polemiche è venuto il momento di decidere. Il Parlamento sovrano è ancora libero di scegliere se relegare il disegno di legge sulla riforma nel limbo affollato dei progetti di legge abortiti o approvarlo, facendone una legge dello Stato. Raramente un "sovrano" ha ricevuto dai suoi "sudditi" tante proteste (o, se si preferisce, tante liti) che una volta a disassunderlo dal portare a compimento un atto che appare da lungo tempo programmato. Il primo firmatario del disegno di legge, Ion. Cirielli, lo ha formalmente ripudiato, non riconoscendolo come suo dopo gli emendamenti apportati al testo originario. E contro il progetto si è levato - fatto inedito nella storia recente del nostro paese - un coro unanime di critiche e dissensi di "tutti i giuristi". Hanno lanciato l'allarme per i diritti di un diritto penale, attraverso un "appello" raccolto moltissime firme, prima tra tutte quella di Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte Costituzionale. Hanno protestato gli avvocati penalisti, protagonisti di una giornata di sciopero il 20 settembre di legge. Hanno fatto sentire la propria voce critica i magistrati, che con cifre e diagrammi hanno descritto l'impatto che la legge avrebbe sui processi in corso e sul futuro funzionamento della giustizia. Il tutto è stato ampiamente rappresentato dai dati elaborati dalla Corte di cassazione, tra cui spiccano le percentuali di prescrizioni relative ai reati di corruzione (88,8 per cento), di truffa (85,3), di ricettazione (40,7), di "falso in atto pubblico" (40,7) e di "falso in scrittura privata" (39,7) provenienti da alcune Corti di Appello (nel solo distretto di Milano cadrebbe in prescrizione il 78 per cento dei delitti di corruzione e il 61 per cento dei fatti di usura).

Il suicidio costituzionale

"Io penso che l'impianto di questa nuova legislazione sia rampante e che il nostro sistema costituzionale si trovi concipiente che il legislatore voglia indurre al suicidio il sistema penale e, qui, se continua così, sino al suicidio del sistema penale".

Vittorio Grevi
ordinario di Procedura penale
Università di Pavia

Se un lato si scorge il ginepro ammiccante del provvedimento, l'altro è un disincantamento e un effetto immediato i tempi di prescrizione di "quasi" tutti i reati - promette di mandare al macero, d'un sol colpo, un numero rilevantisimo di processi pendenti. Con l'effetto di garantire ai condannati delitti gravi e allarmanti un'impunità che nessuna amnistia, per quanto ampia, potrebbe mai assicurare. Sull'altro lato si profila la faccia feroce della legge che - per il momento - è limitata a poche categorie di reati, meglio, discriminatoria nei confronti degli imputati: meno tempo per processare gli imputati incensurati e tempi di prescrizione via via crescenti per i processi riguardanti i reati. Questi ultimi, inoltre, vedono pesantemente limitata la possibilità di ottenere permessi premio per la condotta corretta e responsabile tenuta in carcere, con il rischio di generare gravi ingiustizie nel trattamento dei detenuti e di incrinare nuove fattispecie di reato. Un sistema irrazionale e punitivo, ispirato da un rigorismo strumentale, ansioso solo di controbilanciare, agli occhi di una opinione pubblica preoccupata, le misure di favore previste nella legge per corrotti, corruttori e affini.

La regola è "conoscere per deliberare"

Quelli esponenti della maggioranza parlamentare che ancora difendono la legge ex Cirielli ne rivendicano la validità chiamandola in causa "conoscere per deliberare". La prescrizione e la durata eccessiva dei processi penali. Ma se questa è la loro reale preoccupazione hanno una strada maestra da seguire: approvare prima norme dirette a semplificare il sistema penale, a snellirlo, a renderlo più equo, a renderlo più equo. Si pensi però, al residuo che commetta un reato, di quanto si debba distanziare da quanto si è in questo caso, di quanto si debba distanziare da quanto si è in questo caso, di quanto si debba distanziare da quanto si è in questo caso.

In fondo si tratterebbe solo di seguire la regola di buon senso istituzionale che impone di conoscere per deliberare. "Conoscere" significa conoscere la complicata realtà sulla quale si legifera e non gli atti di un singolo fascicolo processuale. In caso contrario sarà difficile liberare la legge dal suo "incubo". Un sistema simile a quello attuale, con una legge ad personam, salve per qualcuno ma rovinosa per la società. E sarà ancora più difficile liberare i cittadini italiani dall'idea che le leggi ad personam siano diventate ormai un normale strumento di politica rieducativa, tutta italiana, della antica "ragion di Stato" che si credeva definitivamente superata con l'affermarsi del moderno Stato democratico di diritto.

Nello Rossi
giudice della Corte di cassazione

Ecco a voi l'ex Cirielli, emendamento per emendamento

COME IL DDL SULLA RECIDIVA DIVENNE LA "SALVA PREVITI", SPERANZA DEGLI IMPENITENTI E INCUBO DEI PARCHEGGIATORI

Il 29 novembre del 2001 l'onorevole Edmondo Cirielli (Alleanza nazionale) presentò un disegno di legge (numero 2055) di modifica dell'istituto della recidiva.

Il 3 novembre 2003. La proposta di legge viene approvata dalla commissione Giustizia della Camera.

Il 21 ottobre 2004. Inizia il dibattito nell'aula della Camera. La discussione dura meno di un'ora e il disegno di legge viene rinviato a data da destinarsi. Passa un anno senza che di Cirielli si parli più.

Il 21 ottobre 2004. Viene nominato relatore Ion. Vincenzo Fraga. Ma dopo pochi giorni anche lui rinuncia, subissato dalle polemiche per l'emendamento "Salva Previti".

Il 23 novembre 2004. Il ministro della Giustizia, Antonio Di Pietro, si presenta in aula con un emendamento che introduce anche la riforma dell'istituto della prescrizione. Da quel momento in poi la Cirielli verrà chiamata "Salva Previti".

Il 16 dicembre 2004. La Camera approva l'ex Cirielli. Il voto è segreto: favorevoli solo 279 deputati, contrari 216.

Il testo va al Senato in tempo record. Il 17 dicembre 2004 è assegnato alla seconda commissione Giustizia del Senato.

Il 15 marzo 2005. La commissione Giustizia del Senato si riunisce per il testo originario di Cirielli. Il 17 luglio 2005 il Senato, con 151 voti favorevoli e 113 contrari, approva il disegno di legge, che per alcune modifiche deve tornare alla Camera.

Il 26 settembre 2005. La Camera riprende al discussione.

Il 4 ottobre 2005. Si apprende che il voto finale sulla ex Cirielli avverrà dopo la riforma del sistema penale e dopo il voto del 2005.

Il 20 ottobre 2005. Berlusconi, Fini e Cirielli che piangeranno. Loro saranno i responsabili delle modifiche delle norme sulla recidiva. A loro si dovranno rivolgere quei poveri reati che saranno condannati a una pena sospesa rispetto al reato commesso. A loro...

sono a pranzo: "L'ex Cirielli facciamola silitare di qualche giorno". Appena qualche giorno, purché non si vada oltre l'8 novembre 2005, data in cui la Cassazione deciderà sul ricorso di Giovanni Acampora. Un ricorso che doveva essere già deciso nel settembre del 2005 e che invece è stato rinviato. Sarebbe interessante conoscere il motivo di questo rinvio.

Il contenuto della legge. Il disegno di legge ex Cirielli, modifica gli articoli 42, 49, 98, 157 e seguenti del codice penale. L'art. 636 del codice di procedura penale, gli artt. 670, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Le modifiche alle norme che disciplinano la prescrizione. L'art. 157 del codice penale prevede i termini entro i quali la prescrizione estingue il reato. Il nuovo testo prevede che senza che intervenga sentenza definitiva di condanna, l'autore del reato non può essere più condannato e deve essere assolto.

Il nuovo testo prevede che senza che intervenga sentenza definitiva di condanna, l'autore del reato non può essere più condannato e deve essere assolto. Il nuovo testo prevede che senza che intervenga sentenza definitiva di condanna, l'autore del reato non può essere più condannato e deve essere assolto. Il nuovo testo prevede che senza che intervenga sentenza definitiva di condanna, l'autore del reato non può essere più condannato e deve essere assolto.

Prescrizioni/1. La guerra dei numeri

Dati della Suprema Corte di cassazione. Procedimenti penali presi a campione: 3.385. Procedimenti che verranno prescritti con l'approvazione dell'ex Cirielli: 1.652. Tra questi si prescriviranno reati di corruzione (88 per cento), calunnia (67), falso testimonio (64), falso atto pubblico commesso da pubblico ufficiale (68), maltrattamenti in famiglia (55), omicidio colposo (56), truffa (65), usura (64). Se oggi la Cassazione dichiara prescritti solo lo 0,04 per cento dei reati, con la Cirielli si passerà al 40-49 per cento delle prescrizioni.

Dati dell'Associazione Nazionale Magistrati relativi alla Corte di Appello di Milano. Procedimenti penali presi a campione: 919. Procedimenti prescritti con l'ex Cirielli: 433. Tra questi si prescriviranno reati di omicidio colposo (51 per cento), bancarotta fraudolenta (58), usura (83), ricettazione (45), corruzione (78).

Dati del ministero della Giustizia. Procedimenti penali presi a campione: 9.648. Procedimenti prescritti con l'ex Cirielli: 2.735. Percentuale totale: 28 per cento.

preoccupazione. Cirielli abbrevia il tempo entro il quale si deve giungere a una sentenza di condanna. Distingue però chi è già stato condannato da chi non lo è mai stato: i termini di prescrizione saranno più brevi per l'incensurato e saranno più lunghi per il recidivo. Per l'incensurato la prescrizione interverrà tenendo conto della pena massima stabilita dalla legge per il reato contestato, con un aumento al massimo fino a un quarto della pena stessa. Per il recidivo si terrà sempre come parametro il tempo stabilito nel massimo della pena, più la sua metà o i suoi due terzi, o addirittura con l'aggiunta di due volte il massimo della pena, a seconda del tipo di recidiva contestata.



sta. Previsione, questa, che sembra porsi in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, dove si afferma che "la legge assicura la ragionevole durata del processo penale". Ragionevole durata che deve essere uguale per tutti i processi. Il nuovo testo prevede che senza che intervenga sentenza definitiva di condanna, l'autore del reato non può essere più condannato e deve essere assolto. Il nuovo testo prevede che senza che intervenga sentenza definitiva di condanna, l'autore del reato non può essere più condannato e deve essere assolto.

Prescrizioni/2. Il tragico caso di via Jacobini

La decisione. Il giudice condanna gli imputati. L'appello è composto da quattro lunghe udienze alla Corte di appello di Roma. La Corte di appello conferma la condanna dei due amministratori della tipografia che era situata nel seminterrato del palazzo crollato. Il processo si avvia al termine, manca il giudizio della Corte di cassazione. L'attesa dei familiari delle vittime sembra essere terminata. La speranza di vedere definitivamente condannati i responsabili delle morti dei propri cari.

Nel frattempo sul processo per il crollo del palazzo di via di Vigna Jacobini, dove sono morte 27 persone, incombe la minaccia di un'altra tragedia. Quella del disegno di legge ex Cirielli, che prevede la riforma delle udienze che quelle 27 persone morte, i loro familiari, non vedrebbero condannato nessuno per quel tragico evento. Si diventasse legge l'ex Cirielli, se si riducessero i termini di prescrizione del processo penale, le vittime e i loro familiari non vedrebbero mai fatta giustizia.

Antonio Clemente, Paola Di Nicola, Daniele Calucci, Marco Del Giudice, Marco Impeato, Luca Palombara, Raffaele Massimo, Enrico Infante Massimo Vinciguerra, Ornella Galeotti, Paolo Striano, Luigi Santini, Anna Miranda, Roberto Carrelli Palombi, Gianfranco Amendola, Marco Modena, Francesco Mastino, Livio Poppo, Federico Grillo Pasquarilli.

Tra le associazioni di vittime e cittadini: Comitato vittime del Portuense, che raccoglie i familiari delle 27 persone morte il 16 dicembre 1998 nel crollo del palazzo di via di Vigna Jacobini a Roma; Comitato vittime della scuola del 31 ottobre; che rappresenta i familiari delle vittime del crollo della scuola "Jovine" di San Giuliano, dove morirono 27 bambini e un insegnante.

Cirielli. Il più famoso di questi è il processo Imi Siracusa celebrato a Milano, che dopo un primo grado e l'appello in drittura di arrivo verrà cancellato. La sola riduzione dei termini di prescrizione, senza intervenire sulle cause della lunghezza dei processi penali, aumenterà i dati sopra riportati. E può creare di fatto delle zone di impunità. Così truffe, che coinvolgono i risparmi di migliaia di cittadini, si prescrivono in sette anni e mezzo. Tempi oggi insufficienti per celebrare processi di questo tipo. E' il caso del processo che riguarda le 2.500 vittime travolte dalla truffa "Coop Casa Lazio", costrette a pagare cambiali per una casa che non vedranno mai.

Le modifiche alle norme che disciplinano la recidiva. Una persona è dichiarata recidiva quando ha commesso due o più reati. Oggi la legge riconosce al giudice la facoltà e non l'obbligo di dichiarare un condannato recidivo. Nonostante questa facoltà, è prassi nota nei tribunali italiani dichiarare spesso un soggetto recidivo. Cosa alla quale consegue un rilevante aumento della pena.

Il disegno di legge ex Cirielli toglie al giudice la possibilità di scelta se dichiarare o meno la recidiva. Con questa riforma la recidiva diventa automatica, e automatico diventa l'aumento di pena, togliendo di fatto al giudice la possibilità di applicare la pena di un anno in meno. Il disegno di legge ex Cirielli prevede che il recidivo, a prescindere dalla gravità dei reati commessi e dalla sua effettiva pericolosità, si vedrà fortemente limitato l'accesso alle misure alternative alla detenzione. Non soltanto, come per il futuro che ci aspetta con l'approvazione della ex Cirielli, può essere quello del parcheggioatore che chiede un euro per custodire l'automobile. Il proprietario dell'auto si rifiuta di pagare, e il parcheggioatore risponde con una frase tipo: "Se non lasci a me la macchina rischi che la ritrovi danneggiata". Estorsione (c. 629 c.p.). Il parcheggioatore viene condannato per questo reato. Il nuovo testo prevede che senza che intervenga sentenza definitiva di condanna per il fatto analogo e viene dichiarato recidivo. Bene, secondo la ex Cirielli, alla terza condanna quel parcheggioatore recidivo dovrà essere per forza condannato a una pena di almeno un anno di detenzione. Un condanna di otto anni di detenzione. Un processo dai tempi infiniti e una galera senza possibilità di reinserimento attraverso misure alternative.

Montre que parcheggiatore scunterà una pena accessoria in carcere, un truffatore incensurato, che ha magari aggirato decine di cittadini, verrà condannato a una pena bassa, sempre che i termini più brevi previsti per il suo processo non cancellino tutto con la prescrizione.

Riccardo Arena

re l'articolo 27 della Costituzione sulla funzione della pena. Ma vi è un altro arbitrio che la ex Cirielli è diretta a eliminare: con la legge attuale se il giudice concede le attenuanti generiche, la corruzione, ad esempio, si prescrive in sette anni e mezzo; senza le generiche, in quindici anni. Così accade che di due partecipanti allo stesso fatto, uno possa essere condannato e l'altro vada libero perché il giudice ha concesso le attenuanti. Il Tribunale che hanno pronunciato la sentenza di condanna. I componenti della Corte di appello che seppure riformandola hanno però confermato la condanna. I giudici della Corte di cassazione che hanno respinto la richiesta di remissione. Tutti colpevoli di avere perseguitato un innocente. Costringendolo a fare approvare una legge che sanasse questa somma ingiustizia. Una legge che cancellasse quella ingiustizia condannando i reati di prescrizione.

Questi i responsabili. I concorrenti esterni: i parlamentari dell'Unione, o dell'Ulivo che il direttore Previti ottenesse giustizia attraverso una legge. Rei di non essere riusciti ad impedire che ciò avvenisse con una legge che devastava la giustizia italiana. Incapaci di trattare con la maggioranza allo scopo di raggiungere lo stesso fine ma con un minor danno. Una legge che impedisse la condanna di un innocente in carcere, un innocente già altri processi penali. Una legge che prevedesse l'assoluzione per tutti i senatori nati a Reggio Calabria il 21 ottobre 1934, di nome Cesare e di cognome Previti. Certo su questa si sarebbe addensato qualche dubbio di costituzionalità, non meglio però, di quelli che desta la Cirielli.

Emile

Stella i bambini sopravvissuti, sono sulla strada (Radio Carcere). Associazione "1400" familiari delle vittime di Imoby Prince, che riunisce i familiari delle 140 persone morte sulla nave Moby Prince il 10 aprile del 1991; Associazione "Rinascere", associazione delle vittime delle frane del 5 maggio 1998 di Sarrolo; Associazione "Rinascere" Fondazione "Luigi Guccione per le vittime della strada; Associazione culturale "Scontigliamo la mafia". La Casa della Legalità di Genova; Simona Giovannone, coordinatrice nazionale di Communitas 2002.

Giustizia è fatta

Perché questa riforma non è un provvedimento ad personam. Pecorella difende la maggioranza

Proviamo a immaginare di non essere in Italia, di essere in un altro paese, in cui le leggi vengono valutate per sé, e cioè sono buone o cattive, a prescindere dalle polemiche politiche. E poniamoci la domanda: la legge cosiddetta ex Cirielli è da farsi o no? Paradossalmente questa legge va fatta per il motivo per cui molti non la vorrebbero fatta: forse non andrebbe fatta per il motivo per cui quasi tutti la vogliono fare. Mi spiego: la parte relativa alla prescrizione, di cui solo in alcuni casi si accorcano i termini, è una riforma sacrosanta perché sana alcune gravi distorsioni oggi esistenti in questa materia e rende la prescrizione più accettabile dal punto di vista costituzionale (cheché ne dica l'opposizione); viceversa, entusiasmato assai meno le innovazioni in materia di recidiva che, se hanno il merito di sottrarre alla pericolosità dei recidivi, rischiano di riempire le carceri anche di persone che in concreto pericolose non sono. Vediamo perché.

Oggi i termini per la prescrizione dei reati sono irragionevolmente lunghi, al punto che per un delitto punito con dieci anni di carcere il suo autore potrà essere recluso anche a ventidue anni dal fatto. Immagina una modesta bancarotta commessa ventidue anni fa, il cui autore è stato condannato, poi, magari, è diventato un benemerito dell'industria, e che avrà l'effetto di dar luogo alla sua detenzione. E' evidentemente assurdo. La pena, se ha un senso, lo ha soltanto in quanto sia applicata in tempi non lontanissimi dal momento del reato stesso che si voglia dare una funzione rieducativa, sia che sia una mera retribuzione per il danno provocato. Si può davvero sostenere che una qualche logica davvero a distanza di tanto tempo, per un delitto commesso ventidue anni fa, sia un'ingiustizia? Non si può non averne una pena inflitta a una persona che non ha più nulla da spartire con l'autore del reato, pur essendo fisicamente vivo? Accorciare i tempi della prescrizione vuol dire rispettare

Il suicidio della ragione

"Se la prescrizione ha come fondamento la ragionevole durata del processo, allora perché per i reati di corruzione, ad esempio, il processo deve aver corso di quanto valga per gli altri? C'è un ragionevole differenziale il recidivo su questo piano? Francamente non mi pare che sia possibile un giudizio su questa riforma che non si risvolva nel riconoscimento di una assurdo".

Tullio Padovani
ordinario di Diritto penale
Università S. Anna di Pisa

Severità (pure truffa) con chi ha il "viziato". Passiamo alla recidiva. Il codice del 1930 era ispirato a un grande rigore in materia di soggetti che delinquono più volte, prevedendo un aumento di pena per tutte le forme di recidiva. Nel 1973 (in piena epoca delle stragi della Brigata Rossa) il Parlamento eliminò l'obbligatorietà della recidiva e comunque ne ridusse l'aumento di pena. La ex Cirielli reintroduce l'automatismo dell'aumento di pena per la recidiva reiterata o plurigravata. I magistrati, in questi anni, hanno fatto cattivo uso del loro potere discrezionale: troppo spesso il recidivo non ha avuto la pena che meritava. Si sarebbe dovuto agire con più prudenza, perché chi è condannato per un reato e ne commette un altro da prova di essere inaspettabile alla rieducazione, per cui è necessario essere più severi. La ex Cirielli vuole porre a ciò un freno imponendo al magistrato di aumentare la pena sia pure soltanto per le recidive più gravi. Il che, in linea con l'attuale sistema, si può pensare. Si pensi però, al recidivo che commetta un reato, di quanto si debba distanziare da quanto si è in questo caso, di quanto si debba distanziare da quanto si è in questo caso, di quanto si debba distanziare da quanto si è in questo caso.

La legge, infine, si ispira a un particolare modo di concepire la giustizia: essa è limitata alla possibilità di godere di taluni benefici. Certo, non sono stati pochi i casi di persone pericolose a cui sono stati concessi dei permessi e che, usciti dal carcere, hanno commesso gravi reati. Ma, un tale trattamento punitivo, se applicato in modo applicabile anche ai reati commessi prima dell'approvazione della legge, si avrebbe un aumento considerevole della popolazione detenuta. Il che appare difficilmente compatibile con l'attuale sistema. Si pensi però, alla legge, dunque, che ha qualche ombra, ma che non complessivamente stabilisce alcuni principi la cui validità non può essere negata.

Gaetano Pecorella
presidente della commissione Giustizia della Camera

Radio Carcere esce ogni 15 giorni sul Foglio e va in onda su Radio Radicale ogni martedì alle 21. (e-mail: radiocarere@radiocarere.it)